

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 83

DATA 18-05-2020

OGGETTO: INTERVENTI PUNTUALI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N.11 (UNDICI) NUOVI PALI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO VELINO (RI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004, dalla **COMUNE DI BORGO VELINO (RI)**, nella persona del Sig. Emanuele Berardi Sindaco pro-tempore, in qualità di proprietario, in data 27.04.2020, avente prot. 1621, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa agli **“Interventi puntuali di completamento e adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale mediante l'installazione di n. 11 (undici) nuovi pali stradali”**, ricadenti nel CT di Borgovelino,

- ☐ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con _____ imposti ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☒ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett.re “c” ed “m” del D. L.gs 42/2004,
in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. “b” del D.L.gs 42/2004;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionali n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n° 5 del 02.08.2019, inerente l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato sul BUR n. 13 del 13.02.2020;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", che abroga il D.P.R. n. 193/2010, a norma dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

DATO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 12.05.2020 con prot. n° 5842-A, ha emesso parere di merito sulla valutazione del rischio archeologico, assunto al prot. com.le il 16.05.2020 al n. 1866;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso mezzo pec la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 11.05.2020 con prot. n° 1782, ricevuta dalla stessa in pari data, dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in data 16.05.2020, acquisita al ns. prot. n° 1866, è pervenuta la comunicazione, prot. n° 5842-A del 12.05.2020, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con la quale si esprimeva PARERE FAVOREVOLE all' intervento proposto, condividendo quanto accertato dal Comune di Borgo Velino in fase istruttoria;

RILEVATO che IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E N.O. ARCHEOLOGICI;

DETERMINA

Ai sensi **dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004**, sono autorizzate, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative agli **"Interventi puntuali di completamento e adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale mediante l'installazione di n. 11 (undici) nuovi pali stradali"**, ricadente nel CT di Borgovelino;

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici, e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri eventuali titoli urbanistico-edilizi legittimanti l'intervento.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio nonché al competente Settore della Regione Lazio.

La presente autorizzazione è immediatamente efficace ed è valida per un periodo di cinque anni ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Il Tecnico esperto in materia
Paesaggistico Ambientale e
Responsabile del Procedimento
Arch. Franco BRIZI**

Lì, 18-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

E' copia conforme all'originale

Lì, 18-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal 20-05-2020 numero di pubblicazione 200

IL MESSO COMUNALE